

Memorandum di Intesa (MdI)
in merito alla
Cooperazione relativa alla Vigilanza sui Gestori di Infrastrutture di Mercato
tra
la Financial Services Authority,
la Banca d'Italia
e
la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Premessa

A. Le seguenti Autorità in Italia e nel Regno Unito hanno o avranno responsabilità di Vigilanza sui Gestori di Infrastrutture di Mercato come di seguito indicato:

In Italia:

(a) La Banca d'Italia è investita di:

- poteri di vigilanza sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e sulle società di gestione di tali mercati, avendo riguardo agli obiettivi di efficienza complessiva e di ordinato svolgimento delle negoziazioni, ai sensi della Parte III del Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza – TUF);
- poteri di vigilanza sui Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF) per lo scambio all'ingrosso di titoli di Stato, ai sensi della Parte III del TUF;
- poteri regolamentari e di vigilanza sui sistemi italiani di garanzia, liquidazione e gestione accentrata e sulle relative società di gestione, avendo riguardo agli obiettivi di stabilità e contenimento del rischio sistemico, ai sensi della Parte III del TUF.

A tale riguardo, la Banca d'Italia, tra l'altro:

- assolve i propri compiti di vigilanza sui mercati all'ingrosso e i sistemi di garanzia e liquidazione attraverso l'analisi dei dati forniti in tempo reale dalle società di gestione;
- ha adottato, congiuntamente alla Consob, un regolamento che impone che gli accordi di esternalizzazione tra le società di gestione ed i soggetti che offrono

servizi debbano prevedere opportuni presidi che consentano ad entrambe le Autorità l'esercizio dei rispettivi compiti di vigilanza; tali presidi dovrebbero comportare un accesso effettivo ai dati relativi alle attività esternalizzate, anche attraverso Ispezioni .

(b) La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ('Consob') è investita di:

- poteri regolamentari e di vigilanza sui mercati regolamentati ed i Sistemi Multilaterali di Negoziazione, ai sensi della Parte III del TUF;
- poteri di indagine e sanzione degli abusi di mercato, ai sensi della Parte V del TUF;
- poteri regolamentari e di vigilanza sui sistemi italiani di garanzia, liquidazione e gestione accentrata e sulle relative società di gestione, avendo riguardo agli obiettivi di trasparenza e tutela degli investitori, ai sensi della Parte III del TUF.

A tale riguardo, la Consob, tra l'altro:

- riceve un flusso quotidiano di dati da parte dei sistemi di liquidazione (inclusa la fase di pre-liquidazione) e di gestione accentrata;
- ha adottato, congiuntamente alla Banca d'Italia, un regolamento che impone che gli accordi di esternalizzazione tra le società di gestione ed i soggetti che offrono servizi debbano prevedere opportuni presidi che consentano ad entrambe le Autorità l'esercizio dei rispettivi compiti di vigilanza; tali presidi dovrebbero comportare un accesso effettivo ai dati relativi alle attività esternalizzate, anche attraverso Ispezioni .

Nel Regno Unito:

(c) La Financial Services Authority (FSA) è responsabile della regolamentazione e vigilanza delle stanze di compensazione riconosciute e dei mercati riconosciuti ai sensi del Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) nonché dell'autorizzazione e vigilanza delle imprese di investimento che gestiscono Sistemi Multilaterali di Negoziazione ai sensi del FSMA.

B. La FSA, la Banca d'Italia e la Consob riconoscono che i Gestori di Infrastrutture di Mercato, regolamentati e/o vigilati dalle Autorità italiane, potrebbero voler offrire strutture di negoziazione e/o servizi di post-negoziazione nel Regno Unito e che i Gestori di Infrastrutture di Mercato, regolamentati e vigilati dalla FSA, potrebbero voler offrire

strutture di negoziazione e/o servizi di post-negoziazione in Italia.

- C. La FSA e le Autorità italiane quindi intendono stipulare il presente MdI per facilitare ulteriormente, tramite lo scambio di informazioni e ogni altra forma di assistenza, la loro cooperazione in merito alla vigilanza dei Gestori di Infrastrutture di Mercato regolamentati in via principale in Italia o nel Regno Unito e che: i) operano nella giurisdizione dell'altra autorità e/o; ii) appartengono ad una società o a un gruppo di società (Gruppo) insediato o localizzato nell'altra giurisdizione e/o; iii) esternalizzano alcune delle proprie attività/funzioni regolamentate ad una società (insediata o localizzata nell'altra giurisdizione) sia essa interna o esterna al Gruppo.

Per maggiore chiarezza, ai fini del presente Memorandum, un Gruppo si ritiene abbia la propria sede nella particolare giurisdizione in cui la società holding finale è stabilita e svolge la propria attività.

Interpretazione

1. Nel presente MdI:

"Autorità" indica le autorità elencate nel paragrafo A della premessa.

"Servizi di post-negoziazione" indica i sistemi di garanzia, i servizi di gestione accentrata, di compensazione e liquidazione.

"Gestore di Infrastrutture di Mercato" indica un soggetto, di cui ad una lettera di intenti tra le autorità, il quale gestisce MTF, mercati regolamentati e/o servizi di post-negoziazione ed è soggetto alla vigilanza regolamentare principale della Banca d'Italia e/o della Consob in Italia, o della FSA nel Regno Unito.

"Autorità italiane" indica la Banca d'Italia e la Consob.

"Persona" indica una persona fisica, una persona giuridica, una società di persone o un'associazione senza personalità giuridica.

"Autorità Richiesta" indica l'Autorità a cui viene formulata una richiesta ai sensi del presente MdI.

"Autorità Richiedente" indica l'Autorità che formula una richiesta ai sensi del presente MdI.

"Vigilanza" indica la regolamentazione, la supervisione e la vigilanza, compresa la vigilanza della FSA sul Gestore di Infrastrutture di Mercato italiano operante nel Regno Unito e la vigilanza della Banca d'Italia e della Consob sul Gestore di Infrastrutture di Mercato britannico operante in Italia.

"Ispezioni" indica un'ispezione in loco di vigilanza dei libri e delle registrazioni e degli uffici del Gestore di Infrastrutture di Mercato effettuata dalla Banca d'Italia e/o dalla Consob o dalla FSA (compresi i relativi colloqui con il rispettivo personale del Gestore di Infrastrutture di Mercato), come descritto nei paragrafi da 11 a 13.

"Autorità d'origine" indica l'Autorità nella cui giurisdizione un Gestore di Infrastrutture di Mercato ha la propria sede.

"Fornitore di Servizi" indica un soggetto che fa parte o meno del Gruppo a cui appartiene il Gestore di Infrastrutture di Mercato e che fornisce servizi per e per conto del Gestore di Infrastrutture di Mercato.

Scopo del MdI

2. Lo scopo del presente MdI è quello di facilitare la cooperazione tra le Autorità italiane e la FSA al fine di promuovere una Vigilanza effettiva da parte delle Autorità sui Gestori di Infrastrutture di Mercato regolati in via principale in Italia o nel Regno Unito e al fine di ridurre ogni sovrapposizione di Vigilanza.

Effetti del MdI

3. Il presente MdI non modifica né sostituisce alcuna legge o regolamento che sia in vigore o trovi applicazione in Italia o nel Regno Unito. Esso costituisce una dichiarazione di intenti della FSA e delle Autorità italiane e non intende creare obblighi legalmente vincolanti, o limitare in alcun modo la discrezionalità delle Autorità nell'esercizio delle proprie funzioni

di Vigilanza. Esso non intende altresì pregiudicare le responsabilità individuali o l'autonomia di alcuna Autorità. Il presente MdI non pregiudica gli altri accordi tra le Autorità o gli accordi tra le Autorità e un Gestore di Infrastrutture di Mercato o terzi.

Principi per la Vigilanza dei Gestori di Infrastrutture di Mercato

4. Le Autorità sono o saranno, nei confronti dei Gestori di Infrastrutture di Mercato, responsabili dell'esercizio delle loro rispettive funzioni di vigilanza indicate nel paragrafo A della premessa.
5. Ogni divisione di responsabilità di Vigilanza sui Gestori di Infrastrutture di Mercato deve basarsi sulle rispettive responsabilità legali e di vigilanza di ciascuna Autorità.

Principi per la cooperazione tra la FSA e le Autorità italiane

6. Le Autorità coopereranno strettamente e in particolare si scambieranno tempestivamente informazioni per fornirsi reciproca assistenza al fine di esercitare le proprie rispettive funzioni di Vigilanza sui Gestori di Infrastrutture di Mercato.
7. La FSA (di propria iniziativa o a richiesta della Banca d'Italia o della Consob) fornirà ad una o ad entrambe le Autorità italiane le informazioni rilevanti disponibili in merito ad ogni questione che possa assistere le Autorità italiane nello svolgimento delle rispettive funzioni di Vigilanza sui Gestori di Infrastrutture di Mercato.
8. Le Autorità italiane (di propria iniziativa o a richiesta della FSA) forniranno alla FSA le informazioni rilevanti disponibili in merito ad ogni questione che possa assistere la FSA nello svolgimento delle proprie funzioni di Vigilanza sui Gestori di Infrastrutture di Mercato.
9. Senza limitare l'oggetto delle previsioni di cui ai paragrafi 7 e 8, le informazioni da fornire ai sensi di tali disposizioni dovrebbero comprendere le informazioni disponibili e relative a:
 - (a) questioni relative al rischio di contagio o al rischio sistemico;
 - (b) questioni relative alla condotta operativa, cioè questioni riguardanti l'efficienza, la trasparenza e la *governance*;

- (c) cambiamenti significativi nel quadro normativo nazionale rilevanti ai fini dello svolgimento delle rispettive funzioni di Vigilanza delle Autorità;
 - (d) ogni fatto o questione di cui le Autorità siano a conoscenza (inclusi, per maggiore chiarezza, i fatti e le questioni relative alla società holding del Gruppo a cui i Gestori di Infrastrutture di Mercato appartengono) che potrebbero incidere in maniera significativa sull'autorizzazione o il riconoscimento del Gestore di Infrastrutture di Mercato;
 - (e) ogni evento o sviluppo di cui siano a conoscenza che ha, o è possibile che abbia, effetti che potrebbero incidere in maniera significativa sul Gestore di Infrastrutture di Mercato, come ad esempio: serie difficoltà organizzative, finanziarie o operative, o ogni altro fatto o questione che potrebbe pregiudicare il regolare funzionamento dei mercati e dei servizi o sistemi di post-negoiazione;
 - (f) ogni modifica degli assetti proprietari o della *governance* del Gestore di Infrastrutture di Mercato;
 - (g) per quanto possibile e nella misura in cui le Autorità ne siano a conoscenza o possano legalmente ottenerle, avendo riguardo alle rispettive funzioni regolamentari (considerando la condizione di soggetto non regolamentato di una società del Gruppo), le informazioni che incideranno sulla capacità del Gestore di Infrastrutture di Mercato di: i) esercitare le proprie attività regolamentate in modo regolare; ii) soddisfare i propri obblighi regolamentari comprese, per maggiore chiarezza, le informazioni relative alle alleanze, alle fusioni o alle partecipazioni incrociate o alle offerte presentate aventi ad oggetto la società holding o altre società del Gruppo a cui appartengono i Gestori di Infrastrutture di Mercato;
 - (h) eventi o sviluppi che possono avere effetti significativi sui mercati e/o i servizi e/o i sistemi gestiti da uno o più Gestori di Infrastrutture di Mercato con particolare riguardo agli obiettivi di continuità operativa e alla loro capacità di mantenere il controllo sulle attività/funzioni regolamentate esternalizzate, come richiesto dalla rispettiva normativa italiana e britannica.
10. Ciascuna autorità si impegna a notificare alle altre Autorità la proposta di adozione nei confronti di un Gestore di Infrastrutture di Mercato di qualsiasi misura di vigilanza che possa produrre effetto significativo sull'espletamento dei compiti di vigilanza delle altre Autorità. Qualora non fosse possibile procedere alla suddetta notifica nei confronti di una delle Autorità prima dell'adozione di tale misura, la notifica dovrà essere effettuata appena possibile.

Ispezioni

11. Nell'espletamento dei compiti di vigilanza nei confronti di un Gestore di Infrastrutture di Mercato le Autorità potrebbero avere la necessità di condurre una Ispezione presso un Gestore di Infrastrutture di Mercato o un Fornitore di Servizi insediati o localizzati nell'altra giurisdizione.
12. Nel caso in cui trovi applicazione il paragrafo 11, l'Autorità Richiedente si consulterà con l'Autorità Richiesta in relazione ad una richiesta di Ispezione. In seguito alla consultazione, qualora si convenga circa la necessità di effettuare l'Ispezione e questa sia ammissibile in base alle leggi ed ai regolamenti applicabili, l'Autorità Richiesta comunicherà all'Autorità Richiedente tale decisione e troveranno applicazione le seguenti procedure:
 - a) ove necessario, le Autorità concorderanno inoltre specifici dettagli relativi alla Ispezione; e
 - b) l'Ispezione verrà effettuata dal personale dell'Autorità Richiesta nel rispetto della procedura disciplinata dalla legislazione vigente nella giurisdizione dell'Autorità Richiesta. Il personale dell'Autorità Richiedente potrà accompagnare lo staff dell'Autorità Richiesta. A discrezione dell'Autorità Richiesta, personale dell'Autorità Richiedente potrà effettuare autonomamente l'intera Ispezione ovvero singole fasi della stessa.
13. Qualora, in seguito a consultazione tra le Autorità, si stabilisca che l'Ispezione non abbia luogo e l'Autorità Richiedente ritenga di non poter espletare i propri compiti di vigilanza senza procedere ad una Ispezione, si applicheranno le seguenti procedure:
 - a) l'Autorità Richiesta fornirà all'Autorità Richiedente le informazioni rilevanti disponibili relative al Gestore di Infrastrutture di Mercato o al Fornitore di Servizi a seconda del caso; e
 - b) le Autorità lavoreranno insieme per determinare se esistano altre modalità per agevolare il perseguimento degli obiettivi che si intendevano raggiungere tramite l'Ispezione richiesta. Ciò include la predisposizione di un adeguato accordo, che sia attuabile alla luce delle leggi e dei regolamenti applicabili in Italia e nel Regno Unito.

Incontri tra le Autorità

14. L'FSA incontrerà periodicamente una o entrambe le autorità italiane, qualora necessario, per discutere problematiche di interesse comune relative alla supervisione sui Gestori di Infrastrutture di Mercato e per rafforzare la cooperazione tra le Autorità. Nel rispetto delle competenze e delle responsabilità nazionali di ciascuna autorità, gli argomenti discussi in tali incontri possono riguardare, tra l'altro:
- a) la valutazione dei rischi riguardanti i servizi forniti o i sistemi gestiti dai Gestori di Infrastrutture di Mercato sottoposti alla supervisione delle Autorità;
 - b) gli sviluppi significativi nell'offerta di servizi di Sistemi Multilaterali di Negoziazione, mercati regolamentati e/o servizi di post-negoziazione da parte dei Gestori di Infrastrutture di Mercato;
 - c) la conformità dei Sistemi Multilaterali di Negoziazione, dei mercati regolamentati e/o dei servizi di post-negoziazione con gli standard europei e internazionali e;
 - d) il miglioramento della cooperazione e del coordinamento tra le Autorità.

Rappresentanti dei Gestori di Infrastrutture di Mercato possono essere invitati a partecipare agli incontri con l'FSA ed una o entrambe le Autorità italiane.

Accordi ulteriori

15. Ulteriori intese di natura pratica riguardanti le modalità di cooperazione tra l'FSA e le Autorità italiane possono essere concordate di volta in volta

Richieste di assistenza.

16. Le richieste di assistenza devono essere effettuate in conformità ai requisiti di seguito indicati:
- a) le Autorità si adoperano per fornire l'informazione disponibile tempestivamente, ove possibile;
 - b) le richieste di assistenza devono essere formulate per iscritto e indirizzate ai referenti dell'Autorità Richiesta indicati nell'appendice 1;
 - c) in caso di necessità di un'azione tempestiva, le richieste di informazione e le relative risposte possono essere formulate in qualsiasi forma, anche oralmente, a condizione che vengano successivamente confermate, nel più breve tempo possibile, secondo le modalità indicate al precedente punto b);

- d) per facilitare l'assistenza, l'Autorità Richiedente deve specificare in ogni richiesta scritta:
- (i) l'informazione o altra assistenza ricercata presso l'Autorità Richiesta;
 - (ii) una descrizione generale della problematica oggetto della richiesta;
 - (iii) lo scopo per cui l'informazione o altra assistenza sono richieste;
 - (iv) se l'Autorità richiedente fornisce informazioni per conferma o verifica, l'informazione e il tipo di conferma o di verifica richiesto;
 - (v) qualora fosse necessaria un'ulteriore divulgazione dell'informazione fornita all'Autorità Richiedente, l'identità della Persona destinataria dell'informazione e le ragioni di tale divulgazione;
 - (vi) il periodo di tempo desiderato per la risposta;
 - (vii) ogni altra questione specificata dall'Autorità Richiesta.

Trattamento delle richieste.

17. A fronte della richiesta di informazioni o assistenza, l'Autorità Richiesta si adopererà per fornire l'informazione o l'assistenza all'Autorità Richiedente, subordinatamente alla legge, ai regolamenti e ai requisiti applicabili e alla legislazione comunitaria rilevante.
18. Qualora la richiesta non possa essere soddisfatta in tutto o in parte, l'Autorità Richiesta considererà se sussiste la possibilità di altra assistenza da parte propria o di altra Autorità nella sua giurisdizione.

Uso consentito delle informazioni

19. Le Autorità possono usare le informazioni fornite dall'Autorità Richiesta esclusivamente per finalità riconducibili all'esercizio delle funzioni di Vigilanza sui Gestori di Infrastrutture di Mercato

Riservatezza

20. Le Autorità devono mantenere la riservatezza di ogni informazione non pubblica ricevuta ai sensi del presente Mdl in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili e con la

legislazione comunitaria applicabile. Le Autorità non possono diffondere tale informazione, inclusa la trasmissione delle stesse ad altre Autorità, senza il consenso preventivo dell'Autorità che ha fornito l'informazione e nel rispetto di ogni altro vincolo legale e regolamentare.

21. In caso di una richiesta legalmente azionabile a diffondere un'informazione ricevuta ai sensi del presente MdI, l'Autorità che riceve la richiesta, prima di aderire ad essa, dovrà notificare all'Autorità che ha fornito l'informazione di aver ricevuto tale richiesta e farà valere tutte le opportune esenzioni legali o diritti atti ad evitare la diffusione di tale informazione, in caso fossero disponibili.

Contatti

22. Una lista di contatto recante i nominativi delle persone alle quali possono essere indirizzate informazioni o richieste di informazione e assistenza ai sensi del presente MdI è indicata nell'appendice 1. I riferimenti delle persone di cui sopra, che agiranno anche come persone designate in caso di urgenza o in situazioni di crisi, devono essere regolarmente aggiornati dalle Autorità mediante notifica scritta alle altre Autorità.

Entrata in vigore e risoluzione

23. Il presente MdI entra in vigore alla data dell'ultima firma in calce e continuerà ad avere effetto fino a quando non sarà risolto da una delle Autorità, con preavviso scritto alle altre Autorità di trenta giorni.
24. Nel caso in cui l'FSA o le Autorità italiane forniscano tale preavviso, la cooperazione continuerà con riferimento a tutte le richieste di informazione o assistenza che fossero state effettuate, ai sensi del presente MdI, prima della data effettiva di preavviso fino al momento in cui l'Autorità richiedente abbia concluso l'attività per la quale era stata richiesta informazione o assistenza. In caso di risoluzione del presente MdI, le informazioni ottenute al momento in cui questo era in vigore continueranno a essere trattate nei modi prescritti ai sensi delle clausole 19, 20 e 21.

Revisione del MdI

25. L'FSA e le Autorità italiane valuteranno il funzionamento del presente Mdi e si consulteranno, ove necessario, allo scopo di migliorarne l'operatività e di risolvere eventuali problematiche.

Emendamenti al Mdi

26. Il presente Mdi potrà essere emendato sulla base di un accordo congiunto tra la FSA e le Autorità italiane.


Sottoscritto in inglese e in italiano dalla FSA e dalle Autorità italiane.

Il 01/09/2010 da

Presidente

Financial Services Authority

Il 18 MAG. 2010 da



Presidente

Commissione nazionale per le Società e la Borsa



Il 10 AGO. 2010 da

Governatore

Banca d'Italia



Lettera di intenti che accompagna il Memorandum di Intesa (MdI) tra la UK Financial Services Authority, la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa del 01/09/2010, collettivamente le "Autorità", in merito alla cooperazione relativa alla vigilanza sui gestori di infrastrutture di mercato

Ai sensi del MdI firmato dalle Autorità, queste concordano che

Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.

EuroMTS Limited

European Central Counterparty Limited

ICAP Electronic Broking Limited

Monte Titoli S.p.A.

MTS S.p.A.

saranno considerate Gestori di Infrastrutture di Mercato ai sensi del paragrafo 1 del MdI

Sottoscritta in inglese e in italiano dalle Autorità

Il 01/09/2010 da

Per la Financial Services Authority

Il Presidente

10 AGO. 2010

Il da



Per la Banca d'Italia

Il Governatore

11 8 MAG. 2010 da



Per la Commissione nazionale per le Società e la Borsa

Il Presidente

